

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

DAG - Direzione dei Servizi del Tesoro

Legge Pinto

Contenziosi giustizia amministrativa e Corte dei Conti (Ufficio X)

D in relazione al Decreto Corte d'Appello

di non avere proposto azioni esecutive di avere proposto le seguenti azioni esecutive:

D1 Atto di pignoramento Tribunale di RGE

presso il Terzo

presso il debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze

definito con ordinanza di assegnazione n.

⁽²⁾

D2 ricorso per l'ottemperanza al TAR RG

definito con sentenza n. non definito

D3 di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive

di aver percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive

in tutto in parte per un importo pari ad |_|.|_|||_|||_|.|_|||_|||_|, |_|_|_|

E in relazione alla Sentenza della Corte di Cassazione

di non avere proposto azioni esecutive di avere proposto le seguenti azioni esecutive:

E1 Atto di pignoramento Tribunale di RGE

presso il Terzo

presso il debitore Ministero dell'Economia e delle Finanze

definito con ordinanza di assegnazione n.

⁽²⁾

E2 ricorso per l'ottemperanza al TAR RG

definito con sentenza n. non definito

E3 di non avere percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive

di aver percepito somme a seguito delle predette procedure esecutive

in tutto in parte per un importo pari ad |_|.|_|||_|||_|.|_|||_|||_|, |_|_|_|

F Altre eventuali dichiarazioni

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Indicare se òestintoö, òin attesa di udienzaö ecc.

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

DAG - Direzione dei Servizi del Tesoro

Legge Pinto

Contenziosi giustizia amministrativa e Corte dei Conti (Ufficio X)

L Di essere informato che⁽⁵⁾:

1. i **dati personali** acquisiti da questo Ministero, attraverso la compilazione della presente dichiarazione, la comunicazione del codice fiscale e la trasmissione di copia del proprio documento d'identità, **sono indispensabili** ai fini dell'esecuzione del provvedimento che ha liquidato l'equa ripartizione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo.
2. il rifiuto di comunicare i predetti **dati personali**, pertanto, comporterà l'impossibilità per questo Ministero di adempiere all'obbligo di esecuzione del provvedimento giudiziale.
3. i **dati personali** acquisiti verranno **trattati e conservati**, anche con l'ausilio di strumenti informatici, **esclusivamente** allo scopo di provvedere al pagamento dell'indennizzo riconosciuto nelle procedure oggetto della presente dichiarazione;
4. il completamento della procedura di pagamento implica istituzionalmente la **comunicazione dei dati personali** raccolti ad **altri Organi della Pubblica Amministrazione** per l'espletamento di attività strettamente connesse e/o strumentali all'esecuzione della procedura di pagamento oggetto della presente dichiarazione.

M La presente dichiarazione consta di quattro pagine.

Firma

Data

L. 89/2001⁶ art. 5-sexies. Modalità di pagamento

1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'*articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al *decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10.

5. **INFORMATIVA** resa ai sensi della Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni